

Al Vicedirettore

Ing. Marco D'Onofrio

e p.c. **Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio
Ragioneria, contabilità e bilancio**
Dott. Rex De Bono

**Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio
Servizi comuni e servizi tecnici**
Ing. Giulio Margarita

**Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio
Risorse Umane**
Dott.ssa Francesca Marra

loro Uffici

OGGETTO: Richiesta di Acquisto - Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli.

Allegati:

1. Segnalazione di Fabbisogno del 15/11/2018;
2. Capitolato tecnico relativo al servizio in oggetto;

Con la Segnalazione di Fabbisogno sub Allegato 1, il Dirigente del Settore Amministrazione, affari legali e finanza, Ufficio 5 - Servizi comuni e servizi tecnici, ha evidenziato la necessità di acquisire il "Servizio sostitutivo di mensa per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli", per le esigenze del personale ANSF dal mese di agosto 2018 al mese di luglio 2019.

Sino al mese di luglio 2018, infatti, il predetto servizio è stato assicurato, presso le indicate sedi dell'Agenzia, dalla società DAY Ristoservice Spa, tramite buoni pasto cartacei acquistati con l'Ordine diretto di acquisto n. 4342933 del 4/6/2018, nell'ambito della Convenzione CONSIP Buoni Pasto Cartacei - Edizione 7 "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei", Lotto 7 (lotto accessorio), ed in esecuzione della Determina a contrarre di questa Agenzia prot. n. 0008442 del 23/05/2018, rettificata con nota prot. 0008518 del 24/05/2018.

Tuttavia, come da allegata Segnalazione di fabbisogno: *i)* considerato che il 21 giugno 2018 si era esaurito il massimale dell'indicato Lotto 7 accessorio, ed in ogni caso tenuto conto dei vincoli imposti, nella Guida alla Convenzione Consip di cui trattasi, per il medesimo Lotto 7 (i.e. fabbisogno massimo di quattro mesi per ciascun ordine, possibilità di formulare al massimo due ordini, il secondo dei quali previa accettazione del primo), non è stato più possibile effettuare ulteriori Ordini diretti di acquisto a valere su quest'ultimo, inoltre *ii)* come riportato sul sito www.acquisitinretepa.it, Consip, attraverso il bando di gara pubblicato il 22/02/2018, concernente la Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale

(Edizione 8), relativo anche alle aree ove sono allocate le sedi dell'Agazia sopra menzionate, ha avviato una procedura la cui conclusione veniva inizialmente stimata al 31/03/2019.

Il 13 luglio 2018, sullo stesso portale, Consip S.p.A. ha precisato che sono in corso di svolgimento le seguenti procedure:

- i) CONVENZIONE - attivazione dell'Edizione 8 della Convenzione "Buoni Pasto" (elettronici e cartacei) entro dicembre 2018;
- ii) MEPA (procedure sotto-soglia comunitaria) - pubblicazione di apposita categoria merceologica, nell'ambito del Bando SERVIZI, entro il prossimo mese di settembre 2018;
- iii) SDAPA (procedure sopra-soglia comunitaria) - pubblicazione di un Bando istitutivo "Buoni pasto", entro il prossimo mese di novembre 2018.

L'Agazia si è dunque trovata nella subitanea ed imprevedibile necessità di acquisire il servizio sostitutivo mensa, tramite buoni pasto, per il periodo da agosto a dicembre 2018, fino a copertura del mese di gennaio 2019, senza peraltro poter fare affidamento sulla precedente Convenzione Consip - Edizione 7, imprevedibilmente esaurita, quanto al Lotto 7 di interesse, a partire da luglio 2018.

L'Agazia ha perciò optato per un affidamento diretto del servizio in parola al fornitore DAY Ristoservice Spa, si da garantirlo ai propri dipendenti senza soluzione di continuità. Tuttavia, nelle more dell'ultimazione della predetta procedura di affidamento diretto, il 2 agosto 2018, sul sito www.consip.it, con apposito comunicato è stata confermata l'avvenuta pubblicazione, sul MEPA, della categoria merceologica "buoni pasto" all'interno del Bando "Servizi". ed è stata altresì fornita la previsione dell'attivazione della nuova Convenzione Consip - Edizione 8 ai primi di dicembre 2018.

L'Agazia ha dunque verificato l'effettiva disponibilità, sul MEPA, della categoria merceologica "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto", nell'ambito della quale era possibile effettuare acquisti sotto soglia comunitaria di buoni pasto cartacei o elettronici, tramite RDO o trattativa diretta (TD), e che il predetto fornitore del servizio mensa sostitutivo tramite buoni pasto, DAY Ristoservice spa, era abilitato a tale bando. Pertanto, l'Agazia ha ritenuto di agire in applicazione del suo "Regolamento acquisti" in vigore, ed in particolare dell'art. 7, comma 2, concernente acquisti di beni e servizi superiori ad euro 1.500,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai quali è stabilito che gli stessi debbano acquisirsi di norma tramite ricorso al MePA, in presenza di un "Bando attivo" per la categoria merceologica di interesse.

In tale ottica, peraltro, l'Agazia ha preso atto della necessità di salvaguardare la continuità del servizio in parola, anche a tutela del personale dell'Agazia, nelle more della definizione, da parte di Consip S.p.A., di un nuovo strumento (Convenzione) di aggregazione della domanda (e conseguenti economie di scala). Continuità che sarebbe stata ostacolata e pregiudicata qualora si fosse proceduto ad un cambio del fornitore, in quanto suscettibile di determinare nuove e diverse modalità di espletamento del servizio (e/o di utilizzazione del buono pasto), necessitanti di adeguata implementazione e perciò tali da pregiudicare l'interesse dei dipendenti dell'Agazia ad una erogazione del servizio senza soluzione di continuità.

Si è perciò deciso di procedere ad affidamento diretto, attraverso il MePA, al fornitore DAY Ristoservice Spa, anche considerato che l'importo massimo stimato del servizio, di durata da settembre a dicembre 2018, con consegna dei buoni pasto a copertura del mese di gennaio 2019 - pari ad Euro 17.239,68 (IVA al 4% esclusa), dunque entro la soglia di cui al menzionato Regolamento acquisti dell'Agazia e di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016.

Tuttavia, riguardo a tale ultima procedura, il RUP incaricato, Dott.ssa Stefania Straface, con nota prot. n° 16755 dell'8/10/2018 ha comunicato che, alla scadenza del termine fissato per il 5/10/2018, sulla piattaforma MePA non era presente nessuna offerta del predetto fornitore DAY Ristoservice Spa.

In ragione di quanto sopra, considerato che le scorte di buoni pasto per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli sono ormai esaurite, e che sulla piattaforma MePA sono attualmente presenti sei fornitori, abilitati al bando "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto",

si ritiene di dover procedere tramite una nuova Richiesta d'Offerta sul MePA, rivolta a tutti i fornitori abilitati al predetto bando, da aggiudicarsi, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La fornitura, per le esigenze del personale ANSF dal mese di agosto 2018 al mese di luglio 2019, ha un valore complessivo stimato in Euro 61.992,00, IVA al 4% esclusa, così come dettagliato nella Segnalazione di Fabbisogno allegata, corrisponde a n. 8.856 buoni pasto, del valore nominale pari a € 7,00 ciascuno, secondo la normativa vigente, da considerarsi quale base d'asta.

Inoltre, considerato che da quanto appreso sul sito www.acquisitinretepa.it, l'ultimazione della procedura di gara indetta da Consip S.p.A. ai fini della sottoscrizione di altra Convenzione finalizzata all'erogazione di buoni pasto alla PA è stimata attualmente per il 28 Dicembre 2018, i tempi operativi ed amministrativi necessari per espletare la procedura d'acquisizione in oggetto, è necessario procedere immediatamente all'acquisto, tramite MePA, di buoni pasto per soddisfare senza soluzione di continuità il fabbisogno delle sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli, per le esigenze del personale ANSF dal mese di agosto 2018 al mese di luglio 2019.

Resta, peraltro, inteso che il relativo contratto dovrà recare apposita clausola di scioglimento dal vincolo negoziale, qualora la nuova Convenzione Consip venga attivata e sia effettivamente ed utilmente fruibile dall'Agenzia, prima del termine dell'affidamento di cui alla presente Richiesta di Acquisto, tanto essendo consentito dall'art. 1, comma 3, DL 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135) ai sensi del quale: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*.

Fermo quanto sopra ed al riguardo, in ogni caso, visti anche:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici", come corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;
- il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135, nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;
- il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36;
- DM 4 luglio 2018 n. 325 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
- il Provvedimento del Vicedirettore dell'Agenzia prot. n. 0011992 del 18/07/2018;
- il Provvedimento del Vicedirettore dell'Agenzia prot. n. 0018639 del 08/11/2018;

si ritiene:

- (i) considerato l'indicato valore dell'approvvigionamento, da considerarsi a corpo,
- (ii) accertato, altresì, che detto approvvigionamento non può essere soddisfatto attraverso Convenzioni Consip S.p.A., bensì allo stato unicamente attraverso il MePA,
- (iii) al fine di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei presso le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli, con fornitura di buoni pasto del valore nominale non superiore a € 7,00 ciascuno e almeno sino alla definizione della gara indetta da Consip S.p.A. ai fini della sottoscrizione di una ulteriore Convenzione con altro fornitore della PA,

di dover procedere mediante Richiesta di Offerta - RdO, ai sensi e per le forme di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento acquisiti in vigore dell'Agenzia, e dell'art. 36, comma 2, lett. b),

D.lgs.50/2016 e s.m.i., a tutti i sei fornitori attualmente abilitati nella categoria merceologica di interesse sul MePA, per le esigenze del personale ANSF dal mese di agosto 2018 al mese di luglio

2019, a condizioni economiche almeno pari, ovvero migliorative, rispetto al valore nominale di Euro 7,00 per ciascun buono pasto, da valutarsi alla luce del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di quanto stabilito al riguardo dall'art. 144, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si propone la nomina a Responsabile del Procedimento per l'acquisizione in oggetto la Dott.ssa Stefania Straface, con i compiti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, alle Linee Guida ANAC n. 3, come aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017, ed alle specifiche del presente atto, nonché di Punto Istruttore la Sig.ra Fabiana Baldacci, al fine di operare sul MePA.

La Dirigente
Dott.ssa Carla Maria Caporilli

CAPORILLI CARLA MARIA
AGENZIA NAZ. PER LA SICUREZZA DELLE
FERROVIE/94165250484
19.11.2018 09:42:07 UTC

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio Acquisti
e contratti**

Dottorssa Carla Maria Caporilli

e p.c. **Al Vicedirettore**

Ingegnere Marco D'Onofrio

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio Risorse
umane**

Dottorssa Francesca Marra

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Ragioneria, contabilità e bilancio**

Dottor Rex De Bono

Oggetto: SEGNALAZIONE DI FABBISOGNO – Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli.

Allegati: 1 (Scheda tecnica relativa al servizio in oggetto).

a) Individuazione dell'esigenza

Il Servizio sostitutivo di mensa per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli risulta attualmente non coperto: infatti l'ultimo l'Ordine diretto di acquisto, n.4342933 del 4/6/2018, stipulato con la società fornitrice DAY Ristoservice spa nell'ambito della Convenzione CONSIP Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei" - Lotto 7 (lotto accessorio), in esecuzione della Determina a contrarre prot. n. 0008442 del 23/05/2018, rettificata con nota prot. 0008518 del 24/05/2018, ha consentito di coprire interamente il fabbisogno del mese di Luglio 2018 (consegna ai dipendenti nel mese di agosto) e solo parzialmente quello del mese di Agosto 2018 (consegna ai dipendenti nel mese di Settembre).

Al riguardo, come già indicato nella segnalazione di fabbisogno poi allegata alla RdA. prot. n° 15711 del 20/09/2018, tenuto conto:

- dei vincoli imposti nella Guida alla Convenzione di cui trattasi, in particolare per il Lotto 7 (l'importo indicato in ciascun Ordine diretto d'acquisto non può eccedere il fabbisogno di quattro mesi di fornitura di buoni pasto ed è possibile effettuare un solo secondo Ordine di acquisto ma solo dopo che il primo sia stato accettato);
- che il 21 giugno il massimale della citata Convenzione Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 per il Lotto 7 (compreso il 6° e 7° quinto) si era già esaurito e non risultava possibile effettuare ulteriori Ordini diretti di acquisto relativamente al Lotto 7 accessorio;
- che sul sito www.acquisitinretepa.it:
 - il 22/02/2018 CONSIP spa ha pubblicato il bando di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale - edizione 8 - relativo anche alle aree in questione, la cui fine del procedimento è prevista per il 31/03/2019,

- il 13 luglio u.s. CONSIP ha comunicato che sono in corso di svolgimento le seguenti procedure:
 - CONVENZIONE - attivazione dell'Edizione 8 della Convenzione "Buoni Pasto" (elettronici e cartacei) entro dicembre 2018
 - MEPA (procedure sotto-soglia comunitaria) - pubblicazione di apposita categoria merceologica, nell'ambito del Bando SERVIZI, entro il mese di settembre 2018;
 - SDAPA (procedure sopra-soglia comunitaria) - pubblicazione di un Bando istitutivo "Buoni pasto", entro il prossimo mese di novembre 2018,
- che pertanto ad oggi non è possibile emettere per il lotto in questione nessun ordinativo di fornitura mediante convenzione CONSIP;
- che, sulla base delle informazioni presenti sui siti CONSIP, considerata l'urgenza, si era ritenuto di poter procedere ad una "proroga tecnica" per ulteriori sei mesi della fornitura in essere di buoni pasto cartacei tramite DAY Ristoservice spa, alle medesime condizioni di cui al lotto 7 della convenzione Buoni Pasto 7, non essendo in quel momento disponibile nessun altro strumento di acquisto;
- che però, nelle more dell'ultimazione della procedura di cui al precedente alinea, sul sito www.consip.it il 2 agosto u.s. con un nuovo comunicato è stata confermata l'avvenuta pubblicazione sul MePA della categoria merceologica "buoni pasto" all'interno del Bando "Servizi" ed è stata fornita la previsione dell'attivazione della nuova convenzione ai primi di dicembre 2018;

si era provveduto ad annullare la procedura di "proroga tecnica" e ad avviare una procedura di acquisizione sul MePA, nell'ambito della categoria merceologica "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto", in RdO tramite trattativa diretta con il fornitore DAY Ristoservice spa, ad un prezzo non superiore a quello previsto per la precedente fornitura.

Ma, riguardo a tale ultima procedura, il RUP, dottoressa Stefania Straface, con nota prot. n° 16755 dell'8/10/2018 ha comunicato che, alla scadenza del termine fissato per il 5/10/2018 alle ore 18.00, sulla piattaforma MePA non era presente nessuna offerta del fornitore.

Alla luce di quanto sopra riportato, considerato che:

- le scorte di buoni pasto per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli sono ormai esaurite;
- sulla piattaforma MePA sono attualmente presenti in tutto sei fornitori abilitati al bando "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto",

si ritiene di dover procedere tramite una nuova Richiesta d'Offerta sul MePA, rivolta questa volta ai sei fornitori abilitati al bando "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto", da aggiudicarsi, in conformità con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con un prezzo a base d'asta di 7,00 euro per ogni singolo buono pasto.

Tenuto conto che sul sito www.acquisitinretepa.it ad oggi è presente l'indicazione di presunta fine procedimento di gara per il 28/12/2018, si propone di procedere all'acquisto di buoni pasto per soddisfare il fabbisogno di 12 mesi delle sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli a partire da agosto 2018 (consegna al personale settembre 2018).

b) Durata dell'affidamento

Il contratto, dovendo garantire la copertura del servizio da agosto 2018, dovrà concludersi al 31 luglio 2019; dovrà prevedersi nel contempo la clausola di scioglimento del contratto

nel caso in cui sia possibile attivare la nuova convenzione CONSIP prima della data di termine del contratto stesso.

c) Oggetto dell'affidamento

Dovrà essere affidato il Servizio sostitutivo di mensa per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli per 12 mesi a partire da agosto 2018 (consegna al personale settembre 2018).

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio del fabbisogno di buoni pasto per singola sede per 12 mesi per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli, per una fornitura complessiva di n. 8.856 buoni pasto al valore nominale pari a € 7,00 e per un importo complessivo stimato della fornitura di 61.992,00 €, iva al 4% esclusa.

d) Specifiche tecniche e prestazionali e prezzi

Convenzione e Lotto di riferimento	Sede ANSF	Arco temporale di riferimento (mesi)	N. dipendenti aventi diritto al buono	N. Buoni Pasto per il periodo di riferimento	Valore nominale del Buono Pasto	Costo esclusa IVA
Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 - Lotto 7	Torino	12	5	480	7,00 €	3.360,00 €
Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 - Lotto 7	Milano	12	3	252	7,00 €	1.764,00 €
Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 - Lotto 7	Genova	12	1	72	7,00 €	504,00 €
Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 - Lotto 7	Roma	12	44	7.392	7,00 €	51.744,00 €
Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 - Lotto 7	Ancona	12	2	192	7,00 €	1.344,00 €
Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 - Lotto 7	Bari	12	3	288	7,00 €	2.016,00 €
Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 - Lotto 7	Napoli	12	1	180	7,00 €	1.260,00 €
TOTALI			59	8.856		61.992,00 €

Gli importi sono al netto dell'IVA.

Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda tecnica allegata alla presente segnalazione di fabbisogno.

e) Presenza negli strumenti di pianificazione

Nel "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Anni 2018-2019 e relativo aggiornamento annuale Anno 2017", adottato con il Decreto Direttoriale del Direttore dell'ANSF protocollo n° 0013999 del 20-12-2017 al numero 1 è previsto l'acquisto nel 2018 di buoni pasto a copertura di un periodo di tre anni per un importo totale di euro 476.885,22. Si ritiene che l'acquisto di cui alla presente segnalazione rientri in tale voce.

f) Verifica della copertura finanziaria

L'Ufficio Ragioneria, contabilità e bilancio dell'ANSF ha confermato che la copertura finanziaria dell'acquisizione sarà assicurata imputandone i costi sul capitolo "Altre spese per il personale Capitolo 1.01.01.02.002 Buoni pasto".

Il Dirigente
Ing. Giulio Margarita



MARGARITA GIULIO
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
15.11.2018 18:42:52
UTC

Capitolato tecnico

Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli.

Allegati:

Allegato A - Modulo di richiesta di approvvigionamento;

Allegato B - Elenco degli esercizi convenzionati.

1. Dettaglio dell'oggetto dell'affidamento

Oggetto della prestazione è il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto cartacei di valore nominale pari a 7,00 euro, da erogarsi a favore dell'ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito Agenzia), ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come indicate nel presente capitolato tecnico.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei, le cui caratteristiche sono descritte al successivo paragrafo 10.

2. Importo dell'affidamento

L'importo dell'appalto oggetto di Offerta (Base d'asta) è pari al valore nominale, pari a 7,00 euro, per il numero dei buoni pasto, così come da dettaglio riportato nella Tabella seguente:

Sede ANSF	Arco temporale di riferimento (mesi)	N. dipendenti aventi diritto al buono	N. Buoni Pasto per il periodo di riferimento	Valore nominale del Buono Pasto	Valore complessivo esclusa IVA
Torino	12	5	480	7,00 €	3.360,00 €
Milano	12	3	252	7,00 €	1.764,00 €
Genova	12	1	72	7,00 €	504,00 €
Roma	12	44	7.392	7,00 €	51.744,00 €
Ancona	12	2	192	7,00 €	1.344,00 €
Bari	12	3	288	7,00 €	2.016,00 €
Napoli	12	1	180	7,00 €	1.260,00 €
TOTALE		59	8.856		61.992,00 €

L'importo complessivo stimato della fornitura risulta dunque essere pari a € 61.992,00, iva al 4% esclusa.

Il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto dovrà essere prestato a favore dei dipendenti che prestano servizio presso le Sedi dell'Agenzia, fino al raggiungimento del valore complessivo del contratto (considerato IVA esclusa), che sarà pari all'importo complessivo stimato della fornitura, al netto dello sconto offerto dal Fornitore (IVA esclusa).

Resta inteso che il Corrispettivo del Servizio dovrà essere calcolato in funzione dei Buoni pasto effettivamente consegnati dal Fornitore all'Agenzia per il valore aggiudicato, e che a tale importo sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.

Resta altresì inteso che il Corrispettivo del Servizio verrà pagato dall'Agenzia al fornitore, e che le corrispondenti fatture verranno compilate ed inviate dal fornitore all'Agenzia, con le modalità specificate dall'art. 5 delle "Condizioni particolari di contratto" annesse alle "Condizioni Particolari di Richiesta di Offerta - RdO", nonché, ove compatibili e/o non derogate da tali "Condizioni particolari di contratto", dalle "Condizioni Generali di Contratto" allegate al "Bando Servizi" attivo presso il MePA.

3. Durata del contratto

Il contratto avrà validità a decorrere dalla data di stipula fino al 31 agosto 2019 - quindi per le coperture a decorrere dal mese di agosto 2018 e sino al mese di luglio 2019 - fatto salvo il diritto dell'Agenzia di risolvere il contratto anticipatamente qualora diventi disponibile la nuova Convenzione Consip - Edizione 8 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale (di cui al bando di gara pubblicato in data 22/02/2018, la cui attivazione è stata stimata dalla medesima Consip S.p.A. al 31 marzo 2019).

4. Responsabile del servizio

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, comunicherà all'Agenzia il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio.

Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell'Agenzia, quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.

5. Regolamentazione del servizio

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione il fornitore deve effettuare il convenzionamento degli esercizi, di cui al successivo paragrafo 10.1.

Entro tale termine il Fornitore invierà all'Agenzia l'Elenco degli esercizi convenzionati (cfr. paragrafo 10.1); l'Agenzia provvederà a verificare tale Elenco e procederà successivamente alla stipula del contratto e all'attivazione del servizio.

L'Agenzia, in concomitanza con la stipula, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e l'eventuale variazione degli stessi dovranno

essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore. I soggetti deputati istituzionalmente o appositamente delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento relative al Contratto saranno di seguito indicati come Unità Approvvigionanti.

La suddetta comunicazione è propedeutica alla emissione delle Richieste di approvvigionamento, senza la quale non potranno essere emesse e conseguentemente evase le Richieste di approvvigionamento medesime.

Al momento dell'aggiudicazione, l'Agenzia comunicherà al Fornitore il termine entro il quale effettuare il convenzionamento degli esercizi, di cui al successivo paragrafo 10.1.

6. Richiesta di approvvigionamento

Le Unità Approvvigionanti, tramite il proprio delegato (ufficio o persona fisica), richiederanno la fornitura dei Buoni pasto oggetto del Contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento che saranno trasmesse al Fornitore via e-mail secondo lo schema del modello "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto" (All. A) allegato al presente Capitolato.

Le Richieste di Approvvigionamento dovranno indicare, tra l'altro:

- (a) i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- (b) il quantitativo di buoni pasto da consegnare;
- (c) il dettaglio della fornitura dei buoni;
- (d) le modalità di confezionamento dei buoni.

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che la medesima:

- sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all'emissione della stessa.

6.1 Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento

Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione.

Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione via e-mail all'Unità Approvvigionante - spiegando le ragioni del rifiuto - al fine di consentire alla stessa l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento secondo le indicazioni sopra riportate.

Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo alla Richiesta di Approvvigionamento, e dovrà formalizzare l'accettazione della suddetta Richiesta, comunicando alla specifica Unità Approvvigionante tale numero, unitamente alla data di ricevimento della stessa, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti.

7. Consegna dei buoni pasto

Il Fornitore provvederà a consegnare all'Agenzia il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta di approvvigionamento stessa. Sarà cura dell'Agenzia comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal paragrafo 13:

- in caso di prima Richiesta di approvvigionamento, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima;
- nel caso di Richieste di approvvigionamento successive alla prima, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento stessa,
- nel caso di Richieste di approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.

All'atto della consegna, nel caso in cui l'Agenzia riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.

8. Caratteristiche dei Buoni pasto

I buoni pasto saranno non nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

Il Fornitore dovrà utilizzare, per la produzione dei Buoni pasto inerenti al presente appalto, carta conforme alle specifiche tecniche del CAM "Carta per copia e carta grafica" adottato con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i..".

9. Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti

9.1 Condizioni di Utilizzo

- I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

9.2 Termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

9.3 Restituzione dei Buoni pasto scaduti

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti dall'Agenzia al Fornitore **entro e non oltre il 31 marzo** (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2018, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2019).

Il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine all'Agenzia.

In caso di "restituzione" di Buoni pasto scaduti da parte dell'Agenzia, il Fornitore dovrà emettere, entro 45 giorni dalla "ricezione" dei suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Agenzia medesima. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy).

L' Agenzia potrà:

1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Agenzia porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 45 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Agenzia comunicherà al Fornitore;

2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso l'Agenzia dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

10. Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 - FIRENZE Italia

Tel. +39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto ministeriale, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
- b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

10.1 Numerosità esercizi

- a) Il fornitore risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito entro 15 giorni lavorativi dall'aggiudicazione dell'appalto dovrà:
 - convenzionare, ai fini della stipula del contratto, il numero di esercizi indicato nella tabella sottostante, o comunque il maggior numero indicato nell'Offerta Tecnica:

Città	Indirizzo sede di utilizzo	Numero dipendenti	Numero minimo di esercizi di somministrazione da convenzionare (lett. a Par. 10)	Numero minimo di esercizi di cessione da convenzionare (lett. b Par.10)
Torino	Via Nizza , 16 -	5	1	1

Città	Indirizzo sede di utilizzo	Numero dipendenti	Numero minimo di esercizi di somministrazione da convenzionare (lett. a Par. 10)	Numero minimo di esercizi di cessione da convenzionare (lett. b Par.10)
	10125 - Stazione FS Torino Porta Nuova			
Milano	Piazza Duca d'Aosta,1 - 20125 - Scala B 3 piano stanza 314	3	1	1
Genova	Piazza Acquaverde, 4 - 16126 (stanza n. 14)	1	1	1
Roma	Via G. Caraci, 36 - 00157 Via Giolitti, 42 -00185	44	3	3
Ancona	Via Marconi, 44/44a - 60125	2	1	1
Bari	Corso Italia interno FS 21 B (stazione FS di Bari Centrale)	3	1	1
Napoli	Stazione Napoli Centrale fabbricato FS A1	1	1	1

Tabella 1 - Elenco delle Sedi di Utilizzo e numero minimo di esercizi da convenzionare

- trasmettere all’Agenzia, l’Elenco degli esercizi convenzionati delle proprie sedi di utilizzo, il quale dovrà riportare almeno le informazioni presenti nel facsimile Allegato B al presente Capitolato (Tabella A - “Elenco degli Esercizi Convenzionati”).
- b) Il Fornitore, per l’intera durata del Contratto, dovrà garantire la “spendibilità” dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati nella suddetta Tabella A:
- c) Gli Esercizi da convenzionare di cui alla precedente lettera a), nonché quelli eventualmente offerti in sede di Offerta Tecnica, dovranno essere ubicati entro la distanza di 1 km dalla sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi, da ciascuna Sede di utilizzo sopra indicata.

- d) Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nel predetto Elenco, dovrà garantire su richiesta motivata dell'Agenzia un maggior numero di esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nel relativo elenco. Si precisa che l'Agenzia potrà eventualmente indicare le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Agenzia.
- e) Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione dell'Elenco (eventualmente integrato secondo le modalità descritte alla precedente lettera c), non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Inoltre, si precisa che, solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, il Fornitore dovrà inviare all'Agenzia l'elenco aggiornato.
- f) Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato.

11.1 Obblighi relativi alla rete degli esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà comunicare all'Esercente, in forza del contratto di convenzionamento:

1. la tipologia di buono pasto che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato;
2. le regole di ritiro dei Buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del pasto, ovvero della cessione degli alimenti, da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei Buoni pasto ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - autorizzazione al ritiro dei Buoni pasto: presenza di un contratto di convenzionamento;
 - verifica di validità dei relativi Buoni pasto (es. black list, data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti);
3. le regole di validazione dei Buoni pasto ai fini della fatturazione all'Emettitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le attività amministrative successive al ritiro dei Buoni pasto dagli utenti e fino all'emissione della fattura (es. lettura, contabilizzazione, emissione della distinta e della relativa fattura);
- la ricezione della fattura da parte dell'Emettitore in data certa (tracciabile ai fini del calcolo dei tempi di pagamento);

4. le regole di fatturazione, oltre all'evidenza della commissione applicata eventualmente offerta in sede di appalto;

5. le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi;

6. le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'Elenco degli Esercizi autorizzati al ritiro.

11.2 Obblighi relativi al pagamento agli Esercenti

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna delle fatture al mese, oppure il numero di date indicate nell'Offerta tecnica. A partire da tale data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b).
- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del paragrafo 10 "Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati" del presente Capitolato e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del paragrafo 10 "Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati" del presente Capitolato, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente offerto, indicato nell'Offerta tecnica ;
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell'art.144 comma 6 lettera a) del D.lgs. 50/2016, sulla base di quanto offerto dall'Aggiudicatario nell'Offerta Tecnica;

Resta inteso che la predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi in codesto Capitolato e degli impegni presi attraverso l'offerta presentata. Si rappresenta inoltre che la Commissione sarà omnicomprensiva

di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all' esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmisione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all' esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell' Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l' eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l' installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all' abbonamento telefonico/internet dell' esercente.

12. Monitoraggio della fornitura

L' Agenzia potrà effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l' efficacia del Contratto, sull' adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato.

In caso di disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate dall' Agenzia, il Fornitore è tenuto ad eliminare i suddetti disservizi, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, ferma rimanendo l' applicabilità di eventuali penali di cui al successivo par. 13.

In ogni momento l' Agenzia si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica.

13. Penali

13.1 Difformità nella consegna

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto cartacei, indicati nel paragrafo 7 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all' Amministrazione una penale pari al 1 per mille dell' importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall' Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. paragrafo 6 del presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all' Amministrazione una penale pari al 1 per mille dell' importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall' Amministrazione e fino alla risoluzione della predetta difformità.

13.2 Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al paragrafo 9.2, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari al 1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), aventi scadenze difforme da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

13.3 Difformità relative al convenzionamento

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 10.1 lett. d) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata delle Amministrazioni, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia Contraente una penale pari all'1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nelle lettere b) e c) del par. 10.1. per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari all'1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Agenzia (rif. paragrafo 10.1 lettera e) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia (se non è stato convenzionato un esercizio indicato nell'elenco contenente le informazioni di cui al facsimile "Allegato B - Tabella A - "Elenco degli esercizi convenzionati") una penale pari all' 1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- d) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 10.1. lett. f) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto all'Agenzia Contraente una penale pari all'1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- e) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 12 "Monitoraggio della fornitura" per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari all'1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA).

14. Miscellanea

Quanto alla disciplina delle ulteriori responsabilità a carico del fornitore per l'esecuzione del contratto (es. per danni a persone o cose), nonché della riservatezza e del trattamento dei dati personali rilevanti ai fini dell'esecuzione del contratto, si fa applicazione, rispettivamente:

- (a) responsabilità del fornitore in esecuzione delle prestazioni contrattuali: dell'art. 11 delle Condizioni generali di Contratto relative al "Bando Servizi"

- attivo sul MePA, come integrate dall'art. 7 delle "Condizioni particolari di contratto" allegate alle "Condizioni particolari di Richiesta di Offerta - RdO";
- (b) riservatezza e trattamento dei dati personali: dell'art. 8 delle "Condizioni particolari di contratto" allegate alle "Condizioni particolari di Richiesta di Offerta - RdO".